



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2024, proposto dal Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Marina di Cala dell'Acqua s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Santoro, Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale Latina, non costituite in giudizio;

per la riforma, previa sospensione,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - (Sezione Prima) n. 00053/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e di Marina di Cala dell'Acqua s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che le questioni controverse tra le parti in punto di *fumus boni iuris* vanno compiutamente definite nella consueta fase di cognizione nel merito;

Considerato che ad un esame tipico dell'appello cautelare, sussistano sufficienti profili di *periculum in mora*, ai fini della concessione dell'invocata tutela;

Ritenuto pertanto opportuno, nel complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, mantenere la *res adhuc integra* nelle more della decisione del giudizio, al fine di evitare il prospettato aggravio procedimentale che potrebbe, in tesi, rivelarsi non risolutivo;

Considerato, infine, che per la particolarità della controversia le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando

sull'appello n. 2264 del 2024:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della sentenza gravata fino all'esito dell'udienza pubblica;
- dà mandato alla Segreteria di sottoporre il fascicolo al Presidente titolare per la fissazione dell'udienza di merito;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere, Estensore

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosario Carrano

IL PRESIDENTE
Silvia Martino

IL SEGRETARIO